



COMUNE DI PAULI ARBAREI

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

Via Giovanni 23°, 6-09020 Tel.070/939039 – Fax 070/939955

CODICE FISCALE 82000530921

PARTITA IVA 01494400920

 Via Giovanni 23° n. 6  070/939039 – Fax 070/939955

E-Mail: socioculturale@comune.pauliarbarei.ca.it PEC: comune.pauliarbarei@pec.it

UFFICIO DI SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE

BANDO PUBBLICO

PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA
LOCAZIONE DI CUI ALLA L. 431/1998, ART. 11
ANNUALITÀ 2023

La Responsabile del Servizio Socio Assistenziale, P.I., Cultura, Sport e Spettacolo

In esecuzione delle disposizioni, di cui :

- ° alla legge n. 431 del 1998, e successive modifiche, ed in particolare l'art. 11 che istituisce, presso il Ministero dei Lavori Pubblici, il fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;
- ° al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999;
- ° alla delibera della G. R. - Assessorato dei Lavori Pubblici -Direzione Generale, Servizio Edilizia, Sicurezza sui Luoghi di Lavoro e Osservatorio (SER), n. 29/5 del 08.09.2023 con oggetto "Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Ripartizione risorse stanziare nell'anno 2023 e criteri per il funzionamento del Fondo. Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 11.";
- ° all'Allegato alla delibera della G. R. n. 29/5 del 08.09.2023 "Criteri per l'individuazione dei destinatari e modalità di determinazione dei contributi";
- ° alla determinazione della Responsabile del Servizio Sociale n. 171/351 del 17/10/2023;

RENDE NOTO

Che gli interessati in possesso dei requisiti di seguito indicati possono presentare richiesta al Comune per l'accesso ai contributi a integrazione dei canoni di locazione a valere sulle risorse assegnate al Fondo Nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 della L. 431/98 per l'anno 2023.

Le domande devono essere presentate all' Ufficio Protocollo del Comune entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 17 Novembre 2023

Art. 1 - Destinatari dei contributi
--

Destinatari dei contributi sono i nuclei familiari titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata.

Sono esclusi gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica soggetti al pagamento del canone sociale di cui alla L. R. n. 13 del 1989.

Il contratto deve risultare regolarmente registrato e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo richiedente. Tale condizione deve sussistere per il periodo al quale si riferisce il contratto di locazione. Non è necessario che il richiedente sia titolare di un contratto di locazione al momento della presentazione della domanda ma che sia titolare di un contratto di locazione anche per un periodo limitato dell'anno al quale si riferisce il bando. Per gli immigrati extracomunitari è necessario, inoltre, il possesso di un regolare titolo di soggiorno.

In caso di interruzione della locazione, il contributo riferito al periodo eventualmente non ancora maturato costituisce economia da utilizzare, da parte del medesimo Comune, nell'anno successivo. Sono esclusi i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9.

Non sono ammessi i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 13/1989, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della propria quota. Il componente del nucleo familiare è ammesso al bando nel caso in cui, pur essendo titolare del diritto di proprietà, non possa godere del bene.

Non sono ammessi i nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.

Art.2 - Requisiti economici per ottenere i benefici

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti ex art. 1, comma 1, e art. 2, comma 3, del decreto 7 giugno 1999:

Fascia A: ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%; l'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 3.098,74;

Fascia B: ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24% e non può essere superiore a € 2.320,00.

I valori da considerare per ciascuna fascia sono:

- Fascia A: ISEE del nucleo familiare uguale o inferiore a € 14.657,24 (pensione minima INPS 2023 = 563,74, fonte Circolare INPS n. 35 del 03.04.2023);
- Fascia B: ISEE del nucleo familiare uguale o inferiore a € 16.744,00 (parametro stabilito con DGR n. 4/50 del 16.02.2023).

L'ISEE di riferimento è quello riferito all'anno 2023, in corso di validità entro la data di scadenza del presente bando.

Art.3 - Determinazione della misura del contributo

L'entità dei contributi, è contenuta nel rispetto dei limiti massimi di € 3.098,74 per la fascia A ed € 2.320,00 per la fascia B.

L'ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione all'ISEE del beneficiario.

Il canone annuo effettivo (CA) è la spesa complessiva che è prevista dal contratto di locazione per l'anno corrente, al netto di eventuali oneri accessori.

Il canone sopportabile (CS) per la fascia A è pari al 14% dell'ISEE mentre per la fascia B è pari al 24% dell'ISEE.

Per i nuclei familiari che includano ultrasessantacinquenni, disabili o nei quali sussistano altre situazioni di particolare debolezza sociale, il contributo da assegnare può essere incrementato fino al massimo del 25% (entro i limiti massimi sopra richiamati) o, in alternativa, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, i limiti di reddito per la fascia A e B possono essere innalzati fino ad un massimo del 25% (ex art. 2, comma 4, del decreto 7 giugno 1999).

Per determinare il contributo (C), pertanto, occorre sottrarre al canone annuo effettivo il canone sopportabile ($C=CA-CS$). Il risultato ottenuto, nei casi di cui al precedente punto, può essere incrementato sino al 25%. Se il contributo così determinato è superiore alle soglie massime più volte richiamate, il contributo riconoscibile è pari a dette soglie, altrimenti è pari al valore calcolato.

Qualora lo stanziamento regionale attribuito al Comune di Pauli Arbarei, non riesca a coprire per intero il fabbisogno economico necessario, l'importo da liquidare ai beneficiari appartenenti alle fasce A – B verrà ridotto in ugual misura e in rapporto proporzionale alle spese effettivamente sostenute dai medesimi.

Art. 4 - Cumulabilità con altri contributi per il sostegno alla locazione

Il contributo in oggetto è incompatibile con il reddito/pensione di cittadinanza, pertanto non sono ammessi a contributo gli utenti già percettori della quota affitto del reddito/pensione di cittadinanza e che la suddetta incompatibilità tra le due misure di sostegno alla locazione è valutata mensilmente. Pertanto, l'utente che percepisce il reddito /pensione di cittadinanza per una frazione di anno potrà essere ammesso al contributo in oggetto esclusivamente con riguardo alla frazione di anno non coperta dall'altro contributo.

Art. 5 - Graduatoria

Sulla base delle domande presentate, il Comune procede all'istruttoria ed ai relativi controlli verificandone la completezza e la regolarità.

La graduatoria di assegnazione è formata sulla base dell'incidenza del canone di locazione sul reddito complessivo ISEE annuo del nucleo familiare richiedente.

In caso di parità di incidenza del canone sul reddito, le domande verranno collocate in ordine crescente di ISEE complessivo.

Si procederà alla formulazione della graduatoria provvisoria.

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata per cinque giorni all'albo pretorio del Comune, eventuali osservazioni ed opposizioni, rese in forma scritta, potranno essere presentate entro tale termine.

La graduatoria definitiva verrà approvata con determinazione del responsabile del servizio sociale e verrà pubblicata all'albo pretorio del Comune.

In caso di irregolarità formali è consentita l'integrazione su richiesta degli uffici comunali entro 2 giorni.

Art. 6 - Modalità di erogazione del contributo

Il diritto al contributo decorre dal 1 gennaio 2023 o da eventuale altra successiva data di stipula del contratto di locazione.

Il contributo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione è riferito all'anno in corso ed è calcolato in base al numero dei mesi pagati nel periodo gennaio-dicembre 2023.

L'erogazione del contributo è subordinata alla presentazione della documentazione attestante il pagamento del canone al locatore.

La mancata presentazione della stessa, comporterà l'esclusione dal contributo.

Al fine di far fronte alle situazioni di morosità, e quindi ai casi in cui il richiedente sia impossibilitato a presentare al Comune la documentazione attestante l'avvenuto pagamento, lo stesso Comune può, ai sensi e nei modi indicati nell'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 11 della legge n. 431/1998, prevedere che i contributi destinati ai conduttori vengano erogati al locatore interessato, a sanatoria della morosità medesima.

Il Comune provvede all'erogazione del contributo a seguito dell'avvenuto accreditamento da parte della R.A.S, del relativo finanziamento.

Art. 7 – Termini e modalità di presentazione delle domande

Le domande dovranno essere prestate entro e non oltre le **ore 13.00 del giorno 17 NOVEMBRE 2023**; le stesse, debitamente sottoscritte e corredate da copia di un documento di identità, devono essere complete di tutta la necessaria ed idonea documentazione ed essere trasmesse secondo le seguenti modalità: invio tramite e-mail al seguente indirizzo:

protocollo@comune.pauliarbarei.ca.it - Pec: comune.pauliarbarei@pec.it **OPPURE** potranno essere **consegnate a mano** all'Ufficio Protocollo del Comune.

Alla Domanda si devono allegare:

- fotocopia del contratto di locazione dell'immobile regolarmente registrato all'Ufficio del Registro;
- fotocopia non autenticata di un documento di identità valido di colui che sottoscrive la domanda;
- documento attestante la regolarità nel pagamento dell'imposta annuale di registrazione relativa all'ultimo anno;
- certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione (per i cittadini extracomunitari);
- documentazione attestante l'avvenuto pagamento del canone di locazione anno 2023;
- attestazione ISEE anno 2023.

Art. 8 - Controlli e sanzioni

Ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il Comune di Pauli Arbarei, potrà procedere al controllo delle pratiche e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle Dichiarazioni presentate dai concorrenti.

Ai sensi degli articoli 75 e 76 dello stesso D. P. R., in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atto o uso di atti falsi, oltre alle sanzioni penali espressamente previste in proposito, l'Amministrazione Comunale di Pauli Arbarei provvede alla revoca del beneficio eventualmente concesso e agisce per il recupero delle somme e per ogni altro adempimento conseguente alla non veridicità di quanto dichiarato dai concorrenti.

Art. 9 - Informativa sulla privacy

Ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30.06.2003 – CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI e dell'art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) – si informa che il trattamento dei dati personali, raccolti da questo ente o comunque forniti allo stesso, è finalizzato unicamente allo svolgimento del compito istituzionale relativo al predetto bando. Si rimanda alle disposizioni integrali di cui all'informativa trattamento dati, che sarà allegato al modulo di domanda.

Art. 10 - Norme finali

Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento a quanto previsto dalle L. n. 431/98, L. n. 109/98, i decreti attuativi, e in particolare alla delibera di G. R. n. 29/5 del 08.09.2023 e le note

trasmesse dalla RAS – Assessorato dei Lavori Pubblici, Direzione Generale, Servizio Edilizia, Sicurezza sui Luoghi di Lavoro e Osservatorio (SER).

Art. 11 Pubblicità del bando

Copia del bando sarà consultabile all'Albo pretorio online sul sito del Comune www.comune.pauliarbarei.su.it, affinché i cittadini ne possano prendere visione, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni.

Il modulo di domanda per la presentazione dell'istanza sarà disponibile sul sito istituzionale del Comune www.comune.pauliarbarei.su.it.

Art. 12 Responsabile del Procedimento
--

Ai sensi dell'art. 6 della Legge 241/1990, la Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Rita Carta, che potrà essere contattata al numero: 070/939039, oppure a mezzo e-mail all'indirizzo socioculturale@comune.pauliarbarei.ca.it.

Pauli Arbarei, 17/10/2023

La Responsabile del Servizio
Dott.ssa Rita Carta